

Prot. n. 12785

Lì, 07 Luglio 2014

Ordinanza n. 53/2014

## IL SINDACO

**Considerato** che l'art. 14, comma 8 lett. b), del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91 stabilisce che all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata»;

**Ravvisata** la necessità di individuare gli orari in cui è consentita tale attività;

**Fatti** salvi i periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati della Regione Campania;

**Visto** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**Sentito** il Responsabile dell'Ufficio Ambiente ed il Comandante della Polizia Municipale;

## ORDINA

Di consentire la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di potature provenienti da attività agricola, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

- ↪ Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi all'aperto nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari dalle ore 10,00 alle ore 15,00;
- ↪ Con il sopravvenire di condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento, ed il luogo in cui si svolge la combustione deve essere circoscritto ed isolato realizzando una fascia non inferiore a mt. 5,00 priva di vegetazione;
- ↪ Durante tutte le fasi dell'attività deve essere assicurata la massima e costante vigilanza (almeno un operatore addetto al controllo del fuoco) ed è vietata la combustione nei giorni in cui le condizioni meteorologiche determinano il ristagno della fumosità;
- ↪ La combustione deve avvenire a mt. 100,00 dai boschi nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre in cui è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, come individuato dall'art. 14 della Legge Regionale n. 11 del 07/05/1996 - Allegato C - Art. 6, e, in ragione della parcellizzazione dei fondi agricoli, la distanza minima da edifici di terzi e dalle strade viene fissata in mt. 20,00; in ogni caso il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
- ↪ La combustione di sostanze e/o materiali diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;



## Avverte

- ❖ Che l'accensione del materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture deve avvenire senza creare molestie ai cittadini ai sensi dell'art. 674 del Codice Penale (getto pericoloso di cose);
- ❖ Che ai sensi dell'art. 14, comma 8 lettera b), del D. L. 91/2014, nei periodi di massimo rischio degli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

*Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:*

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*Dalla Residenza Municipale li, 07 Luglio 2014*



Il Sindaco  
(Avv. Paolo Spagnuolo)